SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 236)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

e col Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1976

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni tra l'Italia e la Spagna, firmate a Madrid il 22 maggio 1973: *a*) Convenzione di assistenza giudiziaria penale e di estradizione; *b*) Convenzione concernente l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale

ONOREVOLI SENATORI. — Le Convenzioni italo-spagnole di assistenza giudiziaria penale e di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmate a Madrid il 22 maggio 1973, costituiscono i primi accordi del genere nelle relazioni tra i due Paesi dopo oltre cento anni dalla firma della Convenzione per l'esecuzione delle sentenze in materia civile ordinaria e commerciale del 1851 e della Convenzione di estradizione del 1868 tra i Regni di Sardegna e d'Italia rispettivamente e la Spagna, che vengono, così, sostituite.

All'origine, infatti, dei negoziati per la stipulazione di due nuove convenzioni è stata la constatazione, sia da parte italiana che spagnola, della inadeguatezza della regolamentazione esistente in materia, che, risalendo appunto ad ormai più di un secolo, necessitava di una profonda e radicale revisione.

La favorevole conclusione dei negoziati è stata facilitata dalla circostanza che tanto l'Italia quanto la Spagna sono parti della Convenzione sulla procedura civile, stipulata all'Aja il 1° marzo 1954, le cui disposizioni sono in parte richiamate nella seconda delle Convenzioni in esame.

La Convenzione concernente l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commer-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ciale si articola in quattro Titoli riguardanti, rispettivamente, le disposizioni preliminari (articoli 1-2), l'assistenza giudiziaria (articoli 3-10), il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze (articoli 11-24) e le disposizioni finali (articoli 25-28).

Nelle disposizioni preliminari, l'articolo 1 afferma il principio della parificazione dei cittadini dei due Stati per quanto concerne la facoltà di adire l'autorità giudiziaria per la protezione di diritti e interessi.

Le disposizioni contenute nel Titolo II e concernenti in particolare la materia della assistenza giudiziaria, della comunicazione degli atti e delle commissioni rogatorie fanno rinvio alle corrispondenti norme della già citata Convenzione dell'Aja.

Inoltre, le due Parti hanno convenuto di includere disposizioni aggiunte, ad integrazione delle norme relative alle predette materie, così come è consentito dalla Convenzione dell'Aja. In particolare, gli articoli 4 e 7 prevedono che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziari e le commissioni rogatorie siano dirette dall'autorità giudiziaria richiedente a quella richiesta per il tramite dei rispettivi Ministeri della giustizia.

Tali disposizioni non escludono, però, la facoltà di ciascuna delle Parti di far modificare direttamente, dai rispettivi consoli, i menzionati atti giudiziari ed extragiudiziari e di far seguire da propri agenti diplomatici o consolari le commissioni rogatorie (articoli 5 e 8) nei casi consentiti.

Il Titolo III attiene al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze e dei lodi arbitrali.

L'articolo 11 elenca le materie cui le disposizioni del predetto Titolo non sono applicabili, e cioè:

1) fallimenti, concordati di creditori e qualsiasi altro analogo procedimento;
2) sicurezza sociale;
3) danni di origine nucleare;
4) materia fiscale;
5) materia amministrativa.

L'articolo 14 fissa le condizioni in base alle quali il riconoscimento è rifiutato. Il successivo articolo 15 stabilisce, invece, che non può rifiutarsi il riconoscimento per il solo motivo che il Tribunale d'origine abbia applicato una legge diversa da quella che avrebbe dovuto essere applicata secondo le norme del diritto internazionale privato dello Stato richiesto, a meno che non si tratti di materia concernente lo stato e la capacità delle persone.

Nell'articolo 17 sono stabiliti i criteri di competenza giurisdizionale, in aderenza alla più evoluta e generale dottrina internazionalistica e specificatamente a quanto prescritto dall'articolo 797 del codice di procedura civile. Tali criteri, seguiti in tutte le convenzioni precedenti, tendono a stabilire le regole comuni per l'esatta introduzione della causa avanti i giudici di uno dei due Paesi con la conseguenza che una volta seguiti tali criteri la competenza del giudice è valida e come tale è riconosciuta nel Paese dove la sentenza del tribunale straniero deve essere eseguita.

Gli articoli 21, 22 e 23 fissano le regole da seguirsi per ottenere che le sentenze straniere, rispondenti ai criteri di competenza sopra fissati, siano rese esecutive con gli stessi effetti di una sentenza definitiva pronunziata da un tribunale nazionale sul territorio dello Stato dove la sentenza straniera deve avere esecuzione.

Il Titolo IV, infine, contiene le disposizioni finali, tra le quali, all'articolo 25, quella per cui le controversie fra le Parti contraenti relative all'interpretazione ed applicazione della Convenzione in esame debbono essere risolte per via diplomatica e l'altra, di cui all'articolo 26, che prevede in modo espresso, onde evitare qualsiasi dubbio, la estinzione della Convenzione del 30 giugno 1851 fra il Regno di Sardegna e la Spagna relativa al riconoscimento delle sentenze civili e commerciali.

La Convenzione concernente l'assistenza giudiziaria penale e l'estradizione si articola in tre Titoli, riguardanti, rispettivamente, la assistenza giudiziaria in materia penale (articoli da 1 a 17), l'estradizione (articoli da 18 a 46) e le disposizioni generali (articoli da 47 a 49).

Al riguardo la Convenzione si ispira a disposizioni e princìpi ormai consolidati nel diritto internazionale, la maggior parte dei

quali sono contenuti nella Convenzione europea di estradizione, conclusa a Parigi il 13 dicembre 1957.

L'estradizione è concessa per le pene edittali superiori ad un anno di reclusione e per le condanne inflitte superiori ai sei mesi di reclusione; non è ammessa per reati politici (articolo 20) o per delitti strettamente militari (articolo 22). Ugualmente esclusa è la estradizione per infrazione alle norme fiscali, valutarie e doganali, salvo accordo speciale in materia (articolo 23); essa è ammessa, invece, per i fatti di pirateria aerea (articolo 21).

La Convenzione si applica, ancora, benchè non espressamente dichiarato, anche in caso di richiesta d'estradizione concernente cittadini dello Stato richiesto, dal momento che il primo comma dell'articolo 25 dispone che ciascuna delle Parti contraenti potrà rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. Nel caso tuttavia in cui la Parte richiesta rifiuti l'estradizione del proprio cittadino, essa si impegna a sottoporre il fatto alle autorità giudiziarie competenti, affinchè, ove le condizioni previste dalla legge dello Stato richiesto lo consentano, dette autorità diano inizio all'azione penale corrispondente (articolo 25, comma secondo). Gli articoli da 26 a 31 concernono altri casi in cui l'estradizione può essere concessa o rifiutata. Tra l'altro, in virtù del principio *ne bis in idem*, essa non sarà concessa se l'individuo è stato giudicato dalle autorità della Parte richiesta per i medesimi fatti che hanno dato origine alla domanda (articolo 27, comma primo). L'amnistia concessa nel territorio della Parte richiesta impedirà l'estradizione soltanto quando il reato avrebbe potuto essere oggetto di giudizio nello Stato richiesto (articolo 28). L'estradizione non sarà concessa se l'azione penale o la pena sono prescritte ai sensi della legislazione di una qualsiasi delle Parti contraenti (articolo 29).

Nei riguardi della pena di morte l'Accordo prevede, sulla base dei princìpi sanciti nella Convenzione europea di estradizione, che se il reato a motivo del quale viene richiesta la estradizione è punibile, secondo la legislazione della Parte richiedente, con la pena di morte, l'estradizione sarà concessa soltanto se la Parte richiedente dia sufficienti garanzie che la pena di morte non sarà eseguita.

L'articolo 31, poi, prende in considerazione l'esistenza di tribunali eccezionali e dispone, al riguardo, che la persona non potrà essere estradata per essere sottoposta nel territorio della Parte richiedente al giudizio di un tribunale eccezionale.

Le restanti disposizioni, concernenti la procedura di estradizione, l'arresto provvisorio, eccetera, non richiamano particolari osservazioni, essendo tali norme strettamente ispirate a quelle della già citata Convenzione europea di estradizione.

Deve osservarsi, da ultimo, che nelle disposizioni generali si è previsto, all'articolo 48, che le difficoltà derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione della presente Convenzione saranno risolte per via diplomatica.

Concludendo, può dirsi che la Convenzione di assistenza giudiziaria penale e di estradizione fra l'Italia e la Spagna costituisce un adeguato e moderno strumento per intensificare una cooperazione internazionale che si rende particolarmente necessaria ai fini della repressione dei crimini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni tra l'Italia e la Spagna, firmate a Madrid il 22 maggio 1973:

a) Convenzione di assistenza giudiziaria penale e di estradizione;

b) Convenzione concernente l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 49 e 27 delle Convenzioni stesse.

CONVENZIONE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE E DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA

Il Presidente della Repubblica Italiana

e

Il Capo dello Stato Spagnolo

animati dal desiderio di regolare le relazioni fra i due Stati e di prestarsi la massima assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.

Hanno deciso di concludere una Convenzione a questo fine, ed hanno nominato quali loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana

S.E. Ettore Staderini, Ambasciatore d'Italia in Spagna

Il Capo dello Stato Spagnolo

S.E. Gregorio Lòpez Bravo, Ministro degli Affari Esteri

i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Articolo 1

I. — Le Parti Contraenti si obbligano a prestarsi reciprocamente l'assistenza giudiziaria più ampia possibile, secondo le disposizioni della presente Convenzione, in ogni processo penale per qualsiasi fatto la cui repressione rientri nella competenza delle autorità giudiziarie della Parte richiedente, al momento in cui viene sollecitata l'assistenza.

II. — La presente Convenzione non si applicherà alle misure di detenzione provvisoria né ai reati militari, salvo che costituiscano infrazioni di diritto comune.

III. — L'assistenza sarà prestata anche qualora il fatto non sia punibile secondo la legge della Parte richiesta. Ciò nonostante, per l'esecuzione del sequestro giudiziario di oggetti e per la perquisizione domiciliare o personale, sarà necessario che il fatto per il quale si richiede l'assistenza sia considerato come reato anche nella legislazione della Parte richiesta.

Articolo 2

L'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata:

a) Se la domanda si riferisce, secondo la Parte richiesta, a delitti politici, a reati connessi con delitti di questo tipo, o a reati fiscali.

b) Se la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione della domanda mette in pericolo la propria sovranità, la propria sicurezza, oppure l'ordine pubblico o altro interesse fondamentale del Paese.

Articolo 3

L'esecuzione di una istanza di assistenza sarà condotta a termine conformemente alla legislazione della Parte richiesta, attenendosi strettamente alle formalità espressamente richieste, sempreché non vengano diminuite le garanzie individuali previste dalla legge della Parte richiesta e non si violino i suoi princìpi di ordine pubblico.

Articolo 4

I. — La Parte richiesta eseguirà le commissioni rogatorie relative ad un processo penale che le siano rivolte dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente, e che abbiano per oggetto atti di istruzioni o di comunicazioni.

II. — Se la rogatoria ha per oggetto la consegna di atti giudiziari, di elementi di prova, e, in genere, di qualsiasi tipo di documento, la Parte richiesta potrà consegnare soltanto copie o fotocopie autenticate, salvo che la Parte richiedente domandi espressamente gli originali.

III. — La Parte richiesta potrà rifiutare l'invio di oggetti, atti giudiziari o documenti originali che le siano stati richiesti, qualora essi siano necessari in un procedimento penale in corso.

IV. — Gli oggetti o documenti, che siano stati inviati in esecuzione di una commissione rogatoria, saranno restituiti non appena possibile, a meno che la Parte richiesta vi rinunci.

Articolo 5

Qualora la Parte richiedente ne faccia espressa istanza, essa sarà informata della data e del luogo di compimento della commissione rogatoria, affinché le autorità o persone interessate possano assistere a detta esecuzione.

Articolo 6

I. — La Parte richiesta procederà alla consegna degli atti del procedimento o delle decisioni giudiziarie, che le siano state inviate a tal fine dalla Parte richiedente.

La consegna potrà effettuarsi mediante semplice trasmissione del documento al destinatario; ma qualora la Parte richiedente lo solleciti espressamente, essa sarà effettuata in

una delle forme previste dalla legislazione della Parte richiesta, o in una forma speciale compatibile con quanto disposto all'articolo 3 della presente Convenzione.

II. — La consegna sarà comprovata mediante ricevuta, datata e firmata dal destinatario, o mediante un certificato dell'autorità competente che documenti il fatto, la forma e la data della consegna stessa. L'uno o l'altro di tali documenti sarà inviato immediatamente alla Parte richiedente, e qualora la consegna non abbia potuto avvenire, ne saranno indicati i motivi.

III. — All'istanza che abbia per oggetto la citazione di un imputato, testimone o perito, davanti alle autorità della Parte richiedente, potrà non essere dato corso se ricevuta meno di trenta giorni prima della data segnalata per la comparizione. La Parte richiedente dovrà tener conto di questo termine nel formulare la sua domanda.

Articolo 7

Se la Parte richiedente desidera la comparizione come testimone o come perito di una persona che si trovi nel territorio dell'altra Parte, questa procederà alla citazione conformemente alla domanda formulata, ma senza che possano avere effetti le clausole comminatorie o le sanzioni previste in caso di mancata comparizione.

Articolo 8

Gli indennizzi e l'importo delle spese di viaggio e soggiorno che debbano essere versati dalla Parte richiedente al testimone o al perito, saranno calcolati a partire dal luogo della sua residenza, tenendo conto, come livello minimo, delle tariffe e dei regolamenti in vigore nel territorio in cui avrà luogo l'udienza.

Articolo 9

I. — Se la Parte richiedente ritiene che la comparizione personale di un testimone o perito davanti alle proprie autorità giudiziarie risulti particolarmente necessaria, essa ne darà atto nella istanza di citazione.

La Parte richiesta insisterà presso il testimone o il perito affinché egli accetti l'invito rivoltogli, e farà conoscere la sua risposta alla Parte richiedente.

II. — Nel caso previsto al paragrafo I del presente articolo, la domanda o la citazione dovranno menzionare l'importo approssimativo degli indennizzi e delle spese da percepire e da rimborsare. A richiesta della persona citata, potranno essere anticipati dalla Parte richiesta, per conto della Parte richiedente e per il tramite delle autorità del luogo di residenza, la totalità o parte degli importi.

Articolo 10

I. — Se in una causa penale si consideri necessaria la comparizione personale di fronte alle autorità giudiziarie di uno Stato, in qualità di testimone o per un confronto, di un individuo detenuto nell'altro Stato, verrà formulata una richiesta in tal senso.

Essa verrà accolta, a meno che non si oppongano considerazioni particolari, a condizione che il detenuto sia restituito al più presto possibile, e che venga osservato quanto disposto al paragrafo II del presente articolo.

II. — Il testimone o il perito, qualunque sia la sua nazionalità, che in conseguenza di una citazione compaia davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, non potrà essere perseguito o detenuto in tale Stato per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto.

III. — L'immunità prevista dal paragrafo precedente cesserà non appena il testimone o il perito abbia avuto la possibilità di abbandonare il territorio dello Stato richiedente per un periodo ininterrotto di trenta giorni a partire dal momento in cui la sua presenza non era più richiesta dalle autorità giudiziarie, e ciò nonostante egli sia rimasto nel suddetto territorio, o vi sia ritornato dopo averlo abbandonato.

Articolo 11

Le Parti Contraenti si daranno reciproca notizia delle sentenze penali che diano luogo ad iscrizione sul casellario penale del proprio territorio, e che siano pronunciate dalle autorità giudiziarie di una di esse nei confronti di cittadini dell'altra.

Le informazioni verranno inviate per il tramite dei rispettivi Ministeri della Giustizia.

Articolo 12

Le Parti Contraenti si comunicheranno, in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, per il tramite dei rispettivi Ministeri della Giustizia, anche i precedenti penali, quando uno di esse lo richieda espressamente facendo constare i motivi della richiesta.

Nei casi di urgenza la richiesta di precedenti penali potrà essere effettuata utilizzando i canali della Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale – Interpol.

Articolo 13

I. — Le istanze di assistenza dovranno contenere le indicazioni seguenti:

a) Autorità da cui promana il documento o la decisione.

b) Natura del documento o della decisione.

c) Qualificazione del reato.

d) Nella misura del possibile, identità e cittadinanza della persona imputata o condannata.

e) Nome e indirizzo del destinatario.

II. — Le commissioni rogatorie, che non abbiano per oggetto una semplice consegna di documenti o atti, conterranno inoltre l'imputazione ed una esposizione sommaria dei fatti.

Articolo 14

Le commissioni rogatorie in materia penale saranno inoltrate direttamente dal Ministero della Giustizia dello Stato richiedente al Ministero della Giustizia dello Stato richiesto.

In caso d'urgenza le commissioni rogatorie potranno essere trasmesse direttamente fra le autorità giudiziarie competenti utilizzando, eventualmente, anche i servizi dell'Orga-

nizzazione Internazionale di Polizia Criminale - Interpol; ma l'autorità richiedente dovrà trasmettere un duplicato della medesima attraverso il canale previsto al paragrafo precedente.

Qualora l'autorità richiesta sia incompetente, essa trasmetterà d'ufficio la rogatoria all'autorità competente.

Le disposizioni della presente Convenzione, in materia di comunicazione diretta fra i Ministeri della Giustizia delle Parti Contraenti, non escludono la possibilità, qualora ne sia il caso, della utilizzazione della via diplomatica tradizionale.

Articolo 15

Le rogatorie dovranno essere inoltrate accompagnate da una traduzione certificata nella lingua della Parte richiesta. Qualora esse abbiano per oggetto la semplice consegna di documenti o decisioni giudiziarie e la citazione a comparire davanti alle autorità della Parte richiedente, la traduzione potrà non essere letterale, e potrà essere sostituita in tal caso da un estratto, che contenga le indicazioni previste dall'articolo 13, e potrà essere resa uniforme mediante formulari, stabiliti di comune accordo fra le due Parti.

Articolo 16

I documenti inviati in applicazione della presente Convenzione saranno dispensati da ogni formalità di legalizzazione.

Articolo 17

Senza pregiudizio di quanto stabilito agli articoli 8 e 9 della presente Convenzione, l'esecuzione delle domande di assistenza non darà luogo al rimborso di spese, ad eccezione di quelle occasionate dall'intervento di periti o di pubblici funzionari autorizzati a ricevere una remunerazione per la loro partecipazione, qualora questa sia stata specialmente richiesta dalla Parte richiedente, oppure di quelle occasionate dal trasferimento di detenuti, effettuato conformemente a quanto previsto all'articolo 10 della presente Convenzione.

TITOLO II

ESTRADIZIONE

Articolo 18

Le Parti Contraenti si obbligano a consegnarsi reciprocamente, secondo le regole e conformemente alle condizioni di cui agli articoli seguenti, le persone contro le quali sia instaurato un procedimento penale per aver commesso un reato, o che siano richieste per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva inflitta, come conseguenza di un reato, dalle autorità giudiziarie di una delle Parti.

Articolo 19

L'estradizione sarà concessa per i fatti puniti dalle leggi di entrambe le Parti con una pena privativa della libertà personale, o che diano luogo ad una misura privativa della libertà personale, della durata superiore, nel massimo, ad un anno.

Se è stata pronunciata condanna o inflitta una misura di sicurezza privativa della libertà personale, per farsi luogo alla estradizione le medesime non dovranno essere inferiori a sei mesi.

Articolo 20

I. — L'estradizione non sarà concessa per delitti considerati politici dalla Parte richiesta o connessi con delitti di tale misura.

II. — Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, l'attentato contro il Capo dello Stato o un membro della sua famiglia non sarà considerato delitto politico.

III. — L'estradizione non sarà concessa neppure se la Parte richiesta ha fondati motivi di supporre che la domanda di estradizione motivata per un delitto comune sia stata presentata al fine di perseguire o punire un individuo a causa della sua razza, nazionalità, religione, o opinioni politiche, oppure che la situazione di tale individuo possa essere aggravata per tali motivi.

Articolo 21

I. — Le norme della presente Convenzione si applicheranno ai fatti di pirateria aerea.

II. — Si considerano tali le infrazioni alle leggi penali commesse mediante violenza o minaccia a bordo di aeromobili in volo immatricolati in uno dei due Stati contraenti, dirette all'impossessamento dell'aeromobile al fine di esercitarne il controllo. Queste infrazioni non saranno considerate come delitti politici quando, a causa della loro gravità, lo Stato richiesto ritenga prevalente il loro carattere di delitto comune.

Articolo 22

L'estradizione per delitti strettamente militari resta esclusa dal campo d'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 23

L'infrazione delle norme fiscali, valutarie e doganali sarà ugualmente esclusa dalla presente Convenzione, salvo Accordo speciale in materia.

Articolo 24

Nel richiedere l'estradizione dei minori degli anni 18 che abbiano la residenza abituale nello Stato richiesto, l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente esaminerà, dopo aver sentito le autorità dello Stato richiesto, l'opportunità di desistere dalla richiesta stessa se essa

può perturbare il normale sviluppo o riadattamento del minore alla vita sociale. Se fosse necessario o conveniente, le autorità giudiziarie o di assistenza sociale si metteranno d'accordo sugli opportuni provvedimenti da adottare in sostituzione della pena o misura di sicurezza inflitte.

In mancanza di accordo tra le autorità competenti delle due Parti, l'estradizione non potrà essere rifiutata per tali motivi.

Articolo 25

I. — Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. La qualità di cittadino sarà valutata al momento della decisione sulla estradizione.

II. — Nel caso che la Parte richiesta non consegni un individuo in quanto proprio cittadino, essa sottoporrà il fatto alle autorità giudiziarie competenti affinché, se del caso, alle condizioni previste dalla legge dello Stato richiesto, dette autorità diano inizio all'azione penale corrispondente. A tali effetti, i documenti, le informazioni e gli oggetti relativi all'infrazione saranno inviati gratuitamente attraverso il canale previsto all'articolo 32 e la Parte richiedente verrà informata dell'esito della propria richiesta.

Articolo 26

I. — Ad eccezione dei reati di pirateria aerea commessi in volo, che si considereranno sempre avvenuti nel territorio dello Stato di immatricolazione dell'aeromobile, la Parte richiesta potrà rifiutare l'estradizione di un individuo che sia richiesto per una infrazione commessa totalmente o parzialmente sul suo territorio o in un luogo assimilato.

II. — Quando il reato che dà luogo alla domanda di estradizione sia stato commesso fuori del territorio della Parte richiedente, l'estradizione non potrà essere rifiutata, a meno che il suddetto reato non sia perseguibile ai sensi della legislazione della Parte richiesta.

Articolo 27

I. — L'estradizione non sarà concessa se l'individuo è stato giudicato dalle autorità della Parte richiesta per i medesimi fatti che hanno dato origine alla domanda.

II. — La Parte richiesta potrà rifiutare l'estradizione se l'individuo richiesto è perseguito nel suo territorio per i medesimi fatti per i quali è chiesta l'estradizione.

Articolo 28

L'amnistia concessa nel territorio della Parte richiesta impedirà l'estradizione soltanto quando il reato fosse stato soggetto alla propria giurisdizione.

Articolo 29

Se l'azione penale o la pena sono prescritte ai sensi della legislazione di una qualsiasi delle Parti, l'estradizione non sarà concessa.

Articolo 30

Se il reato a motivo del quale viene richiesta la estradizione può essere punito, secondo la legislazione della Parte richiedente, con la pena di morte, l'estradizione sarà concessa soltanto se la Parte richiedente dia sufficienti garanzie alla Parte richiesta che la pena di morte non sarà eseguita.

Articolo 31

La persona oggetto della estradizione non potrà essere sottoposta nel territorio della Parte richiedente ad un tribunale eccezionale.

L'estradizione non sarà concessa in tale caso, né per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza inflitte da un tribunale che abbia tale carattere.

Articolo 32

La domanda di estradizione sarà inoltrata dai Ministeri della Giustizia delle Parti per via diplomatica. Tuttavia, nei casi di particolare urgenza, la domanda potrà essere inoltrata per via diretta tra i predetti Ministeri, che ne daranno contemporanea notizia ai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.

Articolo 33

Insieme alla domanda di estradizione sarà inviato:

a) Originale o copia autentica di una sentenza definitiva, di un mandato di cattura o di qualsiasi altra decisione che abbia il medesimo valore ai sensi della legislazione della Parte richiedente.

b) Una esposizione dei fatti per i quali viene richiesta l'estradizione, qualora essa non fosse stata inclusa nel documento citato al paragrafo precedente, indicando nella forma più esatta possibile il tempo e il luogo in cui tali fatti sono stati commessi e la loro qualificazione giuridica.

c) Copia delle norme di legge applicabili o dichiarazione relativa al diritto applicabile.

d) Generalità e nazionalità dell'individuo di cui si chiede l'estradizione.

Articolo 34

Se i dati o documenti comunicati dalla Parte richiedente sono insufficienti o difettosi, la Parte richiesta concederà un termine perché la documentazione sia completata o sanata.

Articolo 35

I. — L'individuo estradato non sarà perseguito, né giudicato o detenuto in esecuzione di una pena o misura di sicurezza, per un fatto anteriore e differente da quello che abbia motivato l'estradizione, salvo nei casi seguenti:

a) Quando la Parte che lo abbia consegnato dia il proprio assenso, a seguito della presentazione di una domanda in tal senso, che dovrà essere accompagnata dai documenti

previsti dall'articolo 33 e da un processo verbale giudiziario che contenga le dichiarazioni dell'estradato. L'assenso sarà concesso qualora il reato per il quale esso è richiesto comporti l'obbligo dell'estradizione, ai sensi della presente Convenzione.

b) Quando, avendo la possibilità di farlo, l'individuo estradato non abbia abbandonato, entro quarantacinque giorni dopo essere stato messo in libertà, il territorio della Parte alla quale è stato consegnato.

II. — La Parte richiedente potrà adottare le misure necessarie per interrompere la prescrizione conformemente alla propria legislazione.

III. — Qualora la qualificazione del fatto sia modificata nel corso del procedimento, l'individuo estradato non sarà perseguito o giudicato se non nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato secondo la nuova qualificazione avrebbero permesso la sua estradizione.

Articolo 36

Salvo il caso previsto nel paragrafo *b*) dell'articolo 35, la riestradizione a favore di un terzo Stato non può essere concessa senza l'assenso della Parte che ha concesso l'estradizione.

Quest'ultima potrà esigere il preventivo invio dei documenti previsti all'articolo 33, nonché la dichiarazione della persona richiesta.

Articolo 37

I. — In caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno chiedere l'arresto provvisorio dell'individuo di cui si chiede l'estradizione. Le autorità della Parte richiesta daranno seguito a tale domanda conformemente alla propria legislazione.

II. — La domanda di arresto provvisorio indicherà l'esistenza di uno dei provvedimenti menzionati alla lettera *a*) dell'articolo 33 e l'intenzione di trasmettere una formale domanda di estradizione. Essa indicherà altresì l'infrazione, il tempo e il luogo in cui essa è stata commessa, e le generalità e la cittadinanza dell'individuo di cui si richiede l'estradizione.

III. — La domanda di arresto provvisorio sarà trasmessa direttamente alle autirità competenti della Parte richiesta, per posta o per telegrafo, o per il tramite dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol), o mediante qualsiasi altro mezzo che lasci una traccia scritta o che sia ammesso dalla Parte richiesta. L'autorità richiedente sarà informata sul corso ulteriore della sua domanda.

IV. — L'arresto provvisorio potrà essere revocato se, entro venti giorni, la Parte richiesta non avrà ricevuto la domanda di estradizione ed i documenti menzionati all'articolo 33. In nessun caso l'arresto provvisorio potrà eccedere un termine di quaranta giorni.

Tuttavia potrà essere concessa la libertà provvisoria purché la Parte richiesta adotti tutte le misure che essa ritenga necessarie per evitare la fuga della persona di cui si richiede l'estradizione.

V. — Il fatto di essere rimesso in libertà non impedirà un nuovo arresto e l'estradizione, qualora tale domanda sia ricevuta posteriormente.

Articolo 38

Quando le autorità competenti di ciascuna delle Parti hanno notizia dell'esistenza di un mandato di cattura o di altro atto equivalente emessi dall'autorità giudiziaria dell'altra Parte per un reato che comporti l'obbligo di estradizione ai sensi della presente Convenzione, esse potranno procedere all'arresto provvisorio della persona ricercata, dandone immediata comunicazione, per il canale più rapido, all'altra Parte. Quest'ultima dovrà comunicare se intenda o meno richiedere l'estradizione dell'arrestato.

La risposta negativa o la mancanza di risposta entro quindici giorni seguenti l'arresto, avrà come conseguenza la scarcerazione immediata dell'arrestato.

Articolo 39

Se l'estradizione è richiesta allo stesso tempo da una delle Parti e da altri Stati, per il medesimo fatto, o per fatti differenti, la Parte richiesta deciderà liberamente, tenendo conto di tutte le circostanze e particolarmente dell'esistenza di altri Trattati che impegnano la Parte richiesta, della gravità relativa e del luogo delle infrazioni, delle date delle rispettive domande, della cittadinanza dell'individuo e della possibilità di una ulteriore estradizione

Articolo 40

I. — La Parte richiesta farà conoscere alla Parte richiedente, per la via diplomatica, la propria decisione per quanto riguarda la domanda di estradizione.

II. — Ogni rifiuto, totale o parziale, sarà motivato.

III. — In caso affermativo, la Parte richiedente sarà informata del luogo e della data della consegna, nonché della durata della detenzione subita dall'individuo di cui si richiede l'estradizione.

IV. — Senza pregiudizio di quanto stabilito al paragrafo seguente, qualora la persona di cui si richiede la estradizione non sia stata presa in consegna alla data segnalata, essa potrà essere posta in libertà allo spirare del termine di quindici giorni a partire da tale data. La Parte richiesta potrà rifiutare in tal caso l'estradizione.

V. — In caso di forza maggiore che impedisca la consegna o la presa in consegna della persona di cui si richiede l'estradizione, le Parti si informeranno reciprocamente e stabiliranno, di comune accordo, una nuova data per la consegna. In tal caso saranno applicabili le disposizioni del paragrafo precedente.

Articolo 41

I. — La Parte richiesta potrà, dopo aver deciso sulla domanda di estradizione, differire la consegna dell'individuo di cui si richiede l'estradizione affinché egli possa essere giudicato o, qualora egli sia stato condannato, possa scontare sul proprio territorio la pena inflittagli per un fatto diverso da quello per il quale è stata richiesta la estradizione.

II. — Invece di differire la consegna, la Parte richiesta potrà consegnare temporaneamente la persona di cui si richiede l'estradizione, alle condizioni che vengano stabilite, di comune accordo, fra le Parti.

III. — La consegna potrà essere differita anche in caso di grave infermità che possa porre in pericolo la vita dell'individuo.

Articolo 42

I. — A richiesta della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e consegnerà, conformemente a quanto previsto dalla propria legislazione, gli oggetti:

a) che possano servire come mezzi di prova;

b) che provengano dal reato e siano stati trovati in possesso della persona di cui è richiesta l'estradizione al momento del suo arresto, o che siano stati scoperti posteriormente.

II. — La consegna degli oggetti citati al paragrafo precedente sarà effettuata anche se l'estradizione già accordata non possa essere eseguita per causa di morte o per evasione del soggetto.

III. — Quando i sopra menzionati oggetti siano suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, in un processo penale in corso, custodirli temporaneamente o consegnarli a condizione che essi siano restituiti.

IV. — In ogni caso resteranno salvi i diritti della Parte richiesta e dei terzi su tali oggetti e, in funzione di tali diritti, gli oggetti stessi saranno restituiti al termine del processo, il più presto possibile e gratuitamente, alla Parte richiesta.

Articolo 43

I. — Il transito attraverso il territorio di una delle Parti, di una persona la cui estradizione sia richiesta ad uno Stato terzo dall'altra Parte, sarà autorizzato alle medesime condizioni alle quali lo sarebbe l'estradizione ai sensi della presente Convenzione.

II. — La Parte richiesta indicherà la forma del transito.

III. — Nel caso in cui si utilizzi la via aerea, si applicheranno le disposizioni seguenti:

a) se non è previsto uno scalo, la Parte richiedente avviserà la Parte il cui territorio sarà sorvolato e segnalerà l'esistenza delle circostanze previste all'articolo 33. In caso di atterraggio di emergenza, tale notifica avrà gli effetti della domanda di arresto provvisorio prevista all'articolo 37.

b) Qualora sia previsto uno scalo, la Parte richiedente formulerà una normale richiesta di transito.

Articolo 44

Per quanto non disposto nella presente Convenzione, al procedimento di estradizione e a quello dell'arresto provvisorio si applicheranno le leggi interne dei rispettivi Stati.

Articolo 45

I documenti saranno redatti nella lingua della Parte richiedente e accompagnati da una traduzione nella lingua della Parte richiesta.

Articolo 46

I. — Le spese occasionate dall'estradizione sul territorio della Parte richiesta resteranno a suo carico.

II. — Le spese relative al transito sul territorio della Parte richiesta del transito, saranno a carico della Parte richiedente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 47

La presente Convenzione si applicherà al territorio nazionale dell'Italia e della Spagna.

Articolo 48

Le difficoltà derivanti dalla applicazione e dalla interpretazione della presente Convenzione saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 49

La presente Convenzione sarà ratificata. Lo scambio degli strumenti di ratifica avverrà a Roma appena possibile.

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore finché essa non sia denunciata da una delle Parti Contraenti. I suoi effetti cesseranno sei mesi dopo il giorno della denuncia.

Fatto a Madrid il 22 maggio 1973 in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo italiano

ETTORE STADERINI

Per il Governo spagnolo

GREGORIO LÒPEZ BRAVO

CONVENZIONE
TRA L'ITALIA E LA SPAGNA CONCERNENTE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA, IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Il Presidente della Repubblica Italiana

e

Il Capo dello Stato Spagnolo

animati dal desiderio di regolare le relazioni reciproche fra i due Stati, di facilitare l'accesso dei propri cittadini ai loro rispettivi Tribunali e di riconoscere reciprocamente efficacia alle decisioni emanate e agli Atti elaborati in entrambi i Paesi, hanno deciso di concludere una Convenzione che regoli l'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, delle decisioni arbitrali e di qualsiasi altro titolo provvisto di forza esecutiva in materia civile e commerciale, ed a tal fine hanno nominato quali loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana

S.E. Ettore Staderini, Ambasciatore d'Italia in Spagna

Il Capo dello Stato Spagnolo

S.E. Gregorio Lòpez Bravo, Ministro degli Affari Esteri

i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

I cittadini di ciascuna Parte contraente godranno nel territorio dell'altra Parte dello stesso trattamento riservato ai cittadini di quest'ultima, in materia giudiziaria civile e commerciale. A tal fine essi avranno libero accesso ai Tribunali e potranno stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse forme dei cittadini dell'altra Parte.

Agli effetti della presente Convenzione, si intenderà per « cittadino » qualsiasi soggetto di diritto, sia persona fisica o giuridica cui l'ordinamento del proprio Paese riconosca personalità.

Articolo 2

I cittadini di una delle Parti contraenti, che divengano parte in un giudizio nel territorio dell'altra, non possono essere obbligati a prestare cauzione o deposito a qualsiasi titolo, a causa della loro condizione di straniero o della mancanza di domicilio nel territorio dove ha luogo il processo.

TITOLO II

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Articolo 3

Per quanto riguarda la materia dell'assistenza giudiziaria, della comunicazione degli atti e delle commissioni rogatorie, le Parti contraenti fanno rinvio ai corrispondenti articoli della Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile che è in vigore per entrambe le Parti.

Le Parti contraenti convengono inoltre di includere nella Convenzione le disposizioni aggiunte di cui agli articoli che seguono, con le quali intendono integrare le norme relative alle predette materie, come è consentito dalla Convenzione dell'Aja.

Articolo 4

Gli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile e commerciale, provenienti da una delle Parti e destinati a persone residenti nel territorio dell'altra Parte, saranno diretti dall'Autorità interessata della prima all'Autorità competente della seconda, nella cui giurisdizione si trovi il destinatario, tramite il Ministero di Giustizia dello Stato richiesto.

Resta salva la facoltà del Console dello Stato richiedente di trasmettere gli anzidetti atti direttamente all'Autorità giudiziaria che sia stata all'uopo designata dallo Stato richiesto.

Quando alla richiesta non è unita la traduzione dei summenzionati atti nella lingua dello Stato cui è diretta, l'Autorità competente di detto Stato può richiederne la trasmissione se lo reputa necessario.

Articolo 5

Le disposizioni dell'articolo precedente non escludono per le Parti contraenti la facoltà di far notificare direttamente, dai propri rispettivi Consoli, i menzionati atti giudiziari ed extragiudiziari destinati ai loro cittadini. In caso di dubbio, la cittadinanza del destinatario degli atti è determinata dalla legge dello Stato dove si deve effettuare la notificazione.

Articolo 6

In caso di incompetenza dell'autorità richiesta, l'atto o la commissione rogatoria saranno rimessi d'ufficio all'autorità giudiziaria competente dello stesso Stato, secondo le norme stabilite dalla legislazione di quest'ultimo.

Articolo 7

Le commissioni rogatorie saranno dirette dall'autorità giudiziaria richiedente a quella richiesta per il tramite dei rispettivi Ministeri della Giustizia. Resta salva la facoltà del Console dello Stato richiedente di trasmettere direttamente le commissioni rogatorie alla competente autorità giudiziaria designata dallo Stato richiesto.

Articolo 8

Le disposizioni degli articoli precedenti non escludono la facoltà di ciascuna delle Parti contraenti di far eseguire da propri agenti diplomatici o consolari le commissioni rogatorie che si riferiscono a dichiarazioni dei loro cittadini. In caso di dubbio, la nazionalità della persona di cui si deve ricevere la dichiarazione sarà determinata in conformità alla legge dello Stato in cui debba essere espletata la commissione rogatoria.

Articolo 9

La commissione rogatoria dev'essere redatta nella lingua dello Stato cui è diretta, oppure essere corredata da una traduzione in detta lingua, certificata conforme nei modi previsti dall'articolo 23 della presente Convenzione.

Articolo 10

L'esecuzione delle condanne alle spese del giudizio decisa in uno degli Stati contraenti contro la persona esente da cauzione, da deposito o da garanzia, sarà espletata gratuitamente dall'autorità competente dello Stato richiesto, previa domanda trasmessa tramite i rispettivi Ministeri di Giustizia.

Tuttavia la parte interessata può trasmettere la domanda direttamente al Ministero di Giustizia dello Stato richiesto, per il suo invio alla competente Autorità Giudiziaria.

TITOLO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE

Articolo 11

Le disposizioni del presente titolo si applicano in materia civile e commerciale alle decisioni dell'autorità giudiziaria delle Parti contraenti, come pure ai lodi arbitrali ed a ogni altro atto muniti di titolo esecutivo pronunciati o formati nel loro territorio.

Le disposizioni stesse non sono applicabili alle seguenti materie:

1) Fallimenti, concordati di creditori e qualsiasi altro analogo procedimento.
2) Sicurezza sociale.
3) Danni di origine nucleare.
4) Materia fiscale.
5) Materia amministrativa.

Articolo 12

Agli effetti della presente Convenzione si intende:

1) Per « decisione »:

a) Ogni sentenza definitiva emessa in un procedimento contenzioso, qualunque ne sia il nome, da organi della giurisdizione, come anche le decisioni adottate da arbitri.

b) Ogni provvedimento di giurisdizione volontaria.

c) I provvedimenti di urgenza e cautelari esecutivi nello Stato di origine.

2) Per « Tribunale d'origine », quello che ha pronunciato la decisione di cui si chiede il riconoscimento e la esecuzione.

3) Per « Stato di origine », lo Stato nel cui territorio il Tribunale di origine ha la sua sede, e in cui è pronunciato il lodo arbitrale o è stato formato il documento con forza esecutiva.

4) Per « Tribunale richiesto », il Tribunale al quale si chiede il riconoscimento o l'esecuzione della decisione o del documento con forza esecutiva.

5) Per « Stato richiesto », lo Stato nel territorio del quale si chiede il riconoscimento o l'esecuzione.

6) Per « documento con forza esecutiva », tutti gli atti che, in conformità alla legge dello Stato d'origine, costituiscono titolo esecutivo.

Articolo 13

Le decisioni pronunciate dai Tribunali di una delle Parti contraenti sono riconosciute nel territorio dell'altra Parte:

1) se il Tribunale d'origine è competente in conformità a quanto stabilito nell'articolo 17 della presente Convenzione;

2) se nello Stato d'origine la decisione non può essere più oggetto di ricorso ordinario e ha forza esecutiva.

Articolo 14

Il riconoscimento è rifiutato:

1) Quando non si verifichino le condizioni previste nell'articolo precedente.

2) Quando la decisione sia in contrasto con l'ordine pubblico dello Stato richiesto.

3) Quando l'atto di citazione non sia stato notificato regolarmente e nei termini di legge alle Parti interessate.

4) Quando una lite tra le stesse Parti, fondata sugli stessi fatti e concernente lo stesso oggetto:

a) sia pendente presso un Tribunale dello Stato richiesto ed il giudizio sia stato istituito precedentemente a quello che ha dato luogo alla decisione di cui si chiede il riconoscimento;

b) sia stata conclusa con una decisione nello Stato richiesto;

c) abbia dato luogo, in altro Stato, ad una decisione che contenga le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato richiesto.

Articolo 15

Non può rifiutarsi il riconoscimento per il solo motivo che il Tribunale d'origine abbia applicato una legge diversa da quella che avrebbe dovuto essere applicata secondo le norme del diritto internazionale privato dello Stato richiesto, a meno che non si tratti di materia concernente lo stato e la capacità delle persone. Anche in questo caso non si può rifiutare il riconoscimento quando l'applicazione della legge predetta avrebbe prodotto lo stesso risultato.

Articolo 16

Il Tribunale richiesto non procederà a nessun esame nel merito della decisione emessa nello Stato d'origine, ad eccezione di ciò che sia necessario per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e per l'accertamento della competenza quando si tratti di decisione contumaciale.

Articolo 17

Agli effetti della presente Convenzione, il Tribunale d'origine è considerato competente:

1) Quando, al momento della presentazione dell'istanza, il convenuto abbia il suo domicilio o la sua residenza abituale nello Stato d'origine.

2) Quando, al momento della presentazione dell'istanza, il convenuto abbia, nello Stato d'origine, una azienda o una succursale di carattere commerciale, industriale o di qualunque altra natura e sia stato citato, in detto Stato, per una causa relativa all'attività di quelle aziende e succursali.

3) Quando l'evento dannoso sul quale si basa l'azione di risarcimento si sia verificato nello Stato di origine.

4) Quando l'azione abbia quale oggetto una controversia relativa ad un bene immobile situato nello Stato di origine.

5) Quando con un accordo scritto le Parti si siano sottoposte alla giurisdizione del Tribunale dello Stato di origine per le controversie sorte o che sorgeranno in occasone di un rapporto di diritto determinato, a meno che il diritto dello Stato richiesto consideri inderogabile la propria competenza nella materia di cui trattasi.

6) Quando il convenuto abbia formulato la sua opposizione alla sostanza della lite, senza opporsi alla competenza del Tribunale d'origine.

7) Quando, in materia di obbligazioni contrattuali, per accordo espresso tra l'attore ed il convenuto, l'obbligazione oggetto del litigio sia stata o debba essere eseguita nel territorio dello Stato d'origine.

8) Quando, in materia di successione mobiliare ed immobiliare, il « de cuius » fosse, al momento della morte, cittadino dello Stato d'origine.

Articolo 18

Il Tribunale richiesto potrà non riconoscere la competenza del Tribunale d'origine quando, in conformità alla propria legislazione, la competenza, per ragioni della materia, sia attribuita esclusivamente alla giurisdizione del proprio Stato.

Articolo 19

Possono essere riconosciuti ed eseguiti i provvedimenti di urgenza e cautelari emessi da un Tribunale di una delle Parti contraenti anche quando nel territorio dell'altra Parte penda la causa principale fra le stesse Parti e sullo stesso oggetto, purché il Tribunale che ha emesso il provvedimento fosse competente secondo le regole della presente Convenzione.

Articolo 20

I lodi arbitrali pronunciati validamente nel territorio di una delle Parti contraenti saranno riconosciuti nel territorio dell'altro Stato, se rispettano le disposizioni degli articoli che precedono in quanto siano applicabili.

Articolo 21

Il procedimento per ottenere l'esecuzione è quello in vigore nell'ordinamento dello Stato richiesto, in quanto non sia in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione. Se la decisione contiene statuizioni su diverse istanze separabili, contenute nella richiesta, l'esecuzione potrà essere concessa parzialmente.

Articolo 22

Gli atti muniti di titolo esecutivo eseguibili nel territorio di una delle Parti contraenti sono dichiarati esecutivi nel territorio dell'altra Parte dall'Autorità giudiziaria che sia competente secondo la legge di quest'ultima.

L'Autorità giudiziaria si limita ad accertare se gli atti predetti posseggano i requisiti necessari di autenticità nel territorio della Parte contraente dove sono stati formati, e se il contenuto degli atti stessi non sia incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato richiesto.

Articolo 23

La parte che pretende il riconoscimento e che chiede l'esecuzione deve presentare:

1) copia autentica e integrale della decisione;

2) il documento comprovante l'avvenuta notifica della decisione;

3) nel procedimento in contumacia la copia autentica della citazione della parte non costituita e i documenti necessari per provare che tale citazione è stata ricevuta in tempo utile;

4) qualsiasi documento comprovante che la decisione è esecutiva nel territorio dello Stato d'origine e, nel caso di sentenza, che la stessa non può essere più oggetto di ricorso ordinario.

Questi documenti devono essere accompagnati, salvo dispensa della competente Autorità giudiziaria dello Stato richiesto, da una traduzione conforme certificata da un Agente diplomatico o consolare. La traduzione può anche essere certificata conforme da un traduttore giurato, o da qualsiasi altra persona autorizzata allo scopo, in uno dei due Stati. Questi documenti sono esenti da legalizzazione.

Articolo 24

Le disposizioni del presente Titolo non sono applicabili alle decisioni rese in contumacia prima della data della entrata in vigore della Convenzione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Le controversie fra le Parti contraenti relative alla interpretazione ed applicazione della presente Convenzione saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 26

La presente Convenzione sostituisce la Convenzione del 30 giugno 1851 conclusa fra il Regno di Sardegna e la Spagna relativa al riconoscimento delle sentenze civili e commerciali.

Articolo 27

La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, ed entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo 28

La presente Convenzione avrà durata illimitata. Potrà essere denunziata in qualunque momento da una delle Parti contraenti e la denunzia avrà effetto sei mesi dopo la data di notificazione al Ministero degli Affari Esteri dell'altro Stato.

Fatto a Madrid il 22 maggio 1973 in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo italiano

ETTORE STADERINI

Per il Governo spagnolo

GREGORIO LÒPEZ BRAVO